

# Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

## Modifica dell'8 ottobre 2004

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

La legge del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 27 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

<sup>1</sup> FF **2004** 1403

<sup>2</sup> FF **2004** 1411

<sup>3</sup> RS **822.11**

*Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge è stata accettata dal popolo il 27 novembre 2005.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> FF 2006 973